



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di
BASILIANO-COSEANO-FLAIBANO-MERETO DI TOMBA-SEDEGLIANO
sede: via Martiri della Libertà 19 - 33039 SEDEGLIANO (UD)
tel e fax 0432 916028 - C.F. 80007740303 - e-mail: udic819005@istruzione.it
udic819005@pec.istruzione.it - web: <http://www.icsedegliano.it>

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

relativo a:

“CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI, NONCHÉ DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL’ACCORDO SULL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.146/1990, COSÌ COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LEGGE N.83/2000”

L'anno 2012, il mese di ottobre, il giorno nove, presso la Direzione dell'Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica,

VISTO il CCNL del personale del comparto scuola;

RITENUTO CHE il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;

CONVENUTO CHE il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti;

tra la parte pubblica e le OO.SS. sottoscrittrici del CCNL, si stipula il seguente contratto integrativo d'istituto relativo ai criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000.

TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e A.T.A., sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, in servizio presso l'Istituzione scolastica.

ART. 2 - RELAZIONI SINDACALI

Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:

- a) informazione preventiva e successiva;
- b) partecipazione;
- c) contrattazione integrativa d'Istituto;
- d) conciliazione.

ART. 3 - STRUMENTI

I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:

- a) informazione preventiva e successiva: attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa documentazione;
- b) partecipazione attraverso accordi e/o intese;
- c) contrattazione integrativa d'Istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all'art.6 del CCNL 2006/2009;
- d) conciliazione: attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie.

ART. 4 - SOGGETTI DELLE RELAZIONI E COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:

- per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico,
- per la parte sindacale: la Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) elette all'interno dell'Istituzione scolastica; le Segreterie Provinciali delle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL o loro delegati.

Le diverse delegazioni, in occasione di incontri formali, possono farsi assistere da esperti, che non hanno titolo a intervenire nella discussione. La loro presenza va preventivamente concordata. Eventuali oneri saranno a carico della parte richiedente.

Il Dirigente Scolastico può avvalersi dell'assistenza del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

TITOLO II - MODELLI DI ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI

ART. 5 - INFORMAZIONE PREVENTIVA E SUCCESSIVA

Il Dirigente Scolastico fornisce l'informazione preventiva sulle seguenti materie:

- a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c) criteri di attuazione dei progetti nazionale, europei e territoriali;
 - d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e) utilizzazione dei servizi sociali;
 - f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g) tutte le materie oggetto di contrattazione;
- e successiva sulle seguenti materie:
- a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse;

consegnando l'eventuale documentazione.

L'informazione è fornita in appositi incontri tra il Dirigente Scolastico e la R.S.U.

ART. 6 - ESAME CONGIUNTO

Ciascuno dei soggetti di parte sindacale di cui all'art. 4 del presente contratto, ricevuta l'informazione preventiva può chiedere, entro 48 ore dalla conclusione dell'incontro, un esame congiunto sulle materie oggetto di informazione.

Il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro. In detto incontro le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 10 giorni.

Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. Gli incontri possono concludersi con un'intesa; in caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale in cui risultino le diverse posizioni.

ART. 7 - CONTRATTAZIONE

La contrattazione si svolge sulle seguenti materie:

- a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal D.S.G.A. sentito il personale medesimo;
- b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
- c) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
- d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed AT, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
- f) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, la contrattazione deve concludersi entro le disposizioni di legge.

ART. 8 - PROCEDURE DELLA CONTRATTAZIONE

Gli incontri, richiesti dalla RSU o dalle OO.SS., sono sempre formalmente convocati dal Dirigente Scolastico. Ricevuta la richiesta per l'apertura della contrattazione, egli convoca i soggetti sindacali.

La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici.

I contratti sottoscritti saranno affissi all'albo della R.S.U. .

ART. 9 - TEMPI DELLA TRATTATIVA

Il dirigente Scolastico, sulle materie oggetto di contrattazione, formalizza la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni

lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre.

La richiesta di avvio della contrattazione può essere presentata al Dirigente Scolastico dalle R.S.U.. Il tavolo negoziale si apre entro 10 giorni dalla richiesta formale e si conclude, di norma, entro 15 giorni dalla prima convocazione.

Durante l'intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali, né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla R.S.U. e ai rappresentanti delle OO.SS. ammessi al tavolo negoziale.

Ad ogni prima convocazione relativa ad un determinato argomento il Dirigente Scolastico invierà formale comunicazione alle OO.SS. territoriali; delle eventuali riunioni successive relative allo stesso tema darà comunicazione solo agli assenti.

Al termine di ogni incontro sarà redatto, se necessario, un sintetico verbale a cura della parte pubblica.

TITOLO III - AGIBILITÀ SINDACALE

ART.10 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

La R.S.U. può avere copia di tutti gli atti inerenti alla gestione, organizzazione e funzionamento della scuola.

ART.11 - ALBO SINDACALE R.S.U.

La R.S.U. ha diritto ad avere un apposito Albo in ogni sede dell'Istituzione scolastica per affiggere materiale inerente la loro attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro.

La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola.

Alla cura dell'Albo provvederanno la R.S.U., assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente.

ART.12 - ALBO SINDACALE DELLE OO.SS.

Nella sede centrale dell'Istituto e nelle succursali, scuole staccate e/o coordinate, alle organizzazioni sindacali è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca.

La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola.

Nella bacheca sindacale le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro.

I rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. esercitano il diritto di affissione, senza preventiva autorizzazione del Capo di Istituto, assumendosene la relativa responsabilità.

ART.13 - USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Alla R.S.U è consentito:

- l'uso gratuito del telefono, del fax, del ciclostile e della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer, compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche;
- qualora sia possibile, l'utilizzo di un apposito locale per le riunioni e di un armadio per la raccolta del materiale sindacale.

ART. 14 - ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLE OO.SS.

Le strutture sindacali territoriali possono inviare, alla R.S.U., al proprio rappresentante, all'albo sindacale, comunicazioni e/o materiali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica; sarà cura del Dirigente Scolastico assicurare il loro recapito.

Per motivi di carattere sindacale, alle OO.SS. è consentito di comunicare con il personale durante l'orario di servizio, compatibilmente con gli impegni di lavoro.

ART. 15 - PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

I membri della R.S.U., per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri e orari.

I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, con le modalità e per le finalità previste dal CCNQ del 07.08.1998 e dal CCNQ del 20.11.1999.

La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico:

- a) dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
- b) direttamente dalle R.S.U., per la quota loro spettante.

La concessione di permessi si configura come atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio.

Il dipendente non è tenuto a produrre alcuna giustificazione dopo aver utilizzato un permesso sindacale.

ART. 16 - PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI

I membri della R.S.U. come pure i membri di organismi dirigenti di una OO.SS., possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni fino ad un massimo di 12 giorni l'anno pro-capite a prescindere dalle esigenze di servizio.

ART. 17 - DELEGATI SINDACALI

I delegati sindacali sono i rappresentanti di un sindacato dei lavoratori della scuola nell'Istituto; questi, per essere riconosciuti tali, devono essere formalmente accreditati dal segretario territoriale dell'organizzazione sindacale.

ART. 18 - ACCESSO AGLI ATTI

La R.S.U. e le segreterie territoriali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva.

La R.S.U. e le OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, anche disgiuntamente, di svolgere un referendum tra i lavoratori su tutte le materie relative all'attività sindacale d'istituto.

La richiesta va rivolta al Dirigente Scolastico, che la porta a conoscenza delle altre OO.SS.

Il Dirigente Scolastico assicura l'informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento del referendum e mette a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato.

TITOLO IV - ADEMPIMENTI E COMPORTAMENTI IN CASO DI ASSEMBLEE

ART. 19 - ASSEMBLEE SINDACALI

Ai sensi del CCNQ del 7.8.1998, la RSU è soggetto titolato ad indire assemblee in orario di lavoro.

Lo svolgimento delle assemblee sindacali per il personale della scuola è regolato dall'art. 8 del CCNL del 29.11.2007.

Le assemblee possono tenersi sia all'inizio che al termine delle attività didattiche giornaliere, pertanto le lezioni possono essere sospese, nella classe dell'insegnante che aderisce, o all'inizio o al termine delle attività didattiche stesse. Gli Insegnanti del turno nel quale non è prevista l'interruzione delle lezioni possono partecipare all'assemblea qualora nell'orario in atto le compresenze coincidano con l'orario dell'assemblea.

La durata delle assemblee territoriali può essere definita per un massimo di tre ore, per consentire agli interessati di fruire dei tempi necessari per il raggiungimento della sede individuata. Tale tempo rientra nel limite delle 10 ore pro-capite per anno scolastico spettanti a ciascun dipendente.

ART. 20 - SERVIZI MINIMI IN CASO DI ASSEMBLEA

- a) Nel caso di adesione totale ad un'assemblea sindacale da parte del personale A.T.A., dovrà essere garantita la presenza di almeno un'unità di personale nella sede centrale individuato secondo il criterio della rotazione;
- b) Nel caso di adesione parziale, i collaboratori scolastici in servizio che non partecipano all'assemblea sindacale, possono essere momentaneamente utilizzati, se necessario, dal Dirigente Scolastico su altra sede, previo ordine di servizio scritto;

TITOLO V - PATRONATO

ART. 21 - PATRONATO

Il personale scolastico, in attività o in quiescenza, può farsi rappresentare da un sindacato o da un patronato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali.

Le OO.SS., su delega degli interessati, hanno diritto d'accesso agli atti relativi in ogni fase del procedimento che li riguarda.

TITOLO VI - SERVIZI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO DEL PERSONALE A.T.A.

ART.22 - ISCRIZIONI ALUNNI, SCRUTINI, ESAMI E VALUTAZIONI FINALI

Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti le iscrizioni e l'effettuazione degli scrutini, esami e valutazioni finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- a) n.1 Assistente amministrativo;
- b) n.1 Collaboratore scolastico.

ART. 23 - GARANZIA STIPENDI

Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- a) Direttore dei servizi generali e amministrativi oppure n.1 Assistente amministrativo;

b) n.1 Collaboratore scolastico

TITOLO VII - NORME FINALI

ART. 24 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA

In caso di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi d'Istituto le parti che li hanno sottoscritti, entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L'accordo raggiunto ha efficacia retroattiva.

Sarà cura del Dirigente Scolastico affiggere all'Albo dell'Istituto il nuovo contratto.

ART. 25 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO

Entro i primi 15 giorni dall'inizio della contrattazione, le parti non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.

ART. 26 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

In caso di controversie tra la parte pubblica e la R.S.U. si conviene di non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione.

Tale procedura di raffreddamento si deve necessariamente concludere entro 5 giorni dall'insorgere della controversia.

ART. 27 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto rimane in vigore fino a nuova negoziazione. Su richiesta, anche uno solo dei soggetti firmatari, si può procedere ad eventuali modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

O.S. CISL SCUOLA	
O.S. CGIL SCUOLA	Passon Bruno
O.S. GILDA	Molaro Sandra
O.S. SNALS	Battilana Lucia
Parte pubblica	Driol Maurizio